

Abstract. *Il titolare di una carta prepagata, il quale alleggi di non aver autorizzato il pagamento per acquisti online, ha diritto alla restituzione della somma addebitata qualora l'emittente della carta non assolva all'onere della prova previsto dall'art. 10 del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). Il prestatore dei servizi di pagamento, infatti, deve provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti o che l'utilizzatore non ha osservato gli obblighi derivanti dalle condizioni d'uso e dalle regole volte a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati. Nel caso di specie, il prestatore dei servizi di pagamento, pur avendo dimostrato che l'operazione era stata autenticata e prodotto le certificazioni di qualità dei propri sistemi informatici, non ha fornito la prova dell'assenza di inconvenienti nel sistema, né dell'eventuale inadempimento da parte dell'utilizzatore degli obblighi derivanti dalle condizioni d'uso e dalle regole volte a garantire la sicurezza dei dispositivi. Ne deriva la responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento e l'obbligo, ex art. 11 del d.lg. n. 11 del 2010 di rimborsare all'utilizzatore l'importo dell'operazione. Tale inversione dell'onere della prova, pur assumendo, in ambito telematico, i connotati di una probatio diabolica, non è sindacabile in quanto è frutto della scelta discrezionale del legislatore.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Nella persona della dott.ssa C.C., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile (...)/2011 R.G.

PROMOSSA DA

- G.A., residente in Perugia ed ivi elettivamente domiciliato in (...), presso lo studio dell'Avv. F.B., che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

- P.I. S.p.A., in persona del suo legale rapp.te *pro-tempore*, con sede in Roma, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. L.N. ed elettivamente domiciliata presso la sede locale di Perugia, (...)

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI Per tutti: Come a verbale di udienza 29.06.2012, documento da intendersi qui espressamente richiamato e fedelmente trascritto in punto di conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.A. conveniva in giudizio la P.I. S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 591,60 oltre accessori in ragione dell'indebito utilizzo della carta prepagata (...) per pagamenti effettuati *online* in favore di Trenitalia nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre 2010. Asseriva inoltre l'attrice di aver correttamente osservato tutte le norme di cautela imposte al custode della carta e di aver immediatamente comunicato a P.I. il disconoscimento dei suddetti pagamenti.

All'udienza 3.10.2011 si costituiva la società P.I. contestando integralmente l'avversa comparsa asserendo, oltre che la genericità della domanda, il difetto di prova circa la responsabilità dell'emittente della carta, ritenuta essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda, nonché la riconducibilità in capo al richiedente la carta di ogni conseguenza dannosa derivante dall'abuso o dall'uso illecito della carta stessa.

La causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.10.2012 con termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è dubbio sul fatto che nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre 2010 siano stati effettuati pagamenti *on line* in favore di T. per complessivi € 591,60 con addebito sulla carta prepagata emessa da P.I. in favore dell'attrice in data 16.11.2004. Gli aspetti specifici della controversia, tuttavia, finiscono qui.

L'attrice ritiene infatti di aver subito una frode informatica, presumibilmente mediante acquisizione illecita dei codici necessari all'utilizzo della carta, e chiede pertanto all'emittente della carta la restituzione della somma trasferita senza autorizzazione della titolare in applicazione di quanto prescritto dagli artt. 56 e 67, d.lg. 6.09.2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) nonché dagli artt. 10 e 11 del d.lg. 27.01.2010, n. 11.

La convenuta solleva dubbi e perplessità sulla effettiva configurazione di una frode in danno dell'attrice, attribuendo con maggiore probabilità l'accaduto al comportamento colposo dell'attrice, ritenuta custode della carta e dei codici di sicurezza. L'ente P. rileva inoltre la totale correttezza del proprio operato, stante l'adozione dei più rigorosi ed affidabili *standard* di sicurezza per l'utilizzo del sistema di pagamento in via telematica, e conclude ribadendo la regolarità dell'uso della carta nel caso di specie. La vicenda in esame trova la sua compiuta disciplina nel d.lg. n. 11/2010 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno». Gli artt. 1 e 2 della

citata disposizione ne stabiliscono l'applicabilità a tutte le «operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi», e ciò sia quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento, sia quando il trasferimento di fondi venga eseguito tra conti di pagamento in essere presso il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da un lato e del beneficiario dall'altro. Occorre peraltro osservare, a tale riguardo, che ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. a, e contrariamente a quanto asserisce parte convenuta (v. p. 2 conclusionale in replica), la medesima disciplina è applicabile anche agli strumenti di Moneta Elettronica.

Tanto premesso, l'art. 10 (prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento) così recita testualmente: «1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7». L'art. 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), a sua volta, così dispone: «1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all'utilizzatore. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato. 4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in conformità alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento».

Sulla scorta delle richiamate disposizioni è possibile dare soluzione al caso concreto. Laddove l'utilizzatore neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, infatti, grava in capo al prestatore del servizio l'onere di provare non solo che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ma soprattutto - ed è questo l'aspetto che rileva maggiormente ai fini della decisione - che quella operazione non abbia subito «le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti». La disamina svolta dalla difesa di

parte convenuta riguardo alla ripartizione dell'onere della prova è pertanto inutile, poiché è sufficiente che l'utilizzatore neghi di aver autorizzato un'operazione a trasferire integralmente in capo al prestatore del servizio l'onere della prova circa la perfetta funzionalità del sistema e l'assenza di un qualsiasi inconveniente. Si potrà convenire sul fatto che in ambito telematico una siffatta prova possa assumere il più delle volte i connotati della *probatio diabolica*, ma la scelta operata dal legislatore non è oggetto di discussione in questa sede.

Nel caso di specie l'Ente P. ha fornito prova che l'operazione è stata autenticata ed ha inoltre prodotto le certificazioni di qualità dei propri sistemi informatici, ma questo non consente di escludere che l'esecuzione delle operazioni ricusate dall'attrice sia stata resa possibile da inconvenienti, malfunzionamenti, *bugs* o altra causa di vulnerabilità del sistema che ne abbia compromesso la sicurezza. Del resto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 10, «l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. Si conferma dunque che alla mera negazione dell'autorizzazione all'operazione di pagamento consegue l'attribuzione in capo al prestatore del servizio dell'onere di provare sia l'assenza di un qualsiasi inconveniente nel sistema, sia l'eventuale inadempimento da parte dell'utilizzatore degli obblighi derivanti dalle condizioni d'uso e dalle regole volte a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati». Vera e propria inversione dell'onere della prova sulla cui opportunità si può discutere finché si vuole, ma che ad avviso del giudicante emerge in termini inequivocabili dalla vigente legislazione in materia.

Nel caso di specie, né l'una, né l'altra prova è stata fornita dall'Ente P. A tal fine, come già osservato, non è decisiva la certificazione di qualità del sistema, ma neanche l'osservazione secondo cui «un'attività truffaldina avrebbe azzerato velocemente il credito del conto». Quest'ultima, infatti, rappresenta una mera eventualità che non vale certo ad escludere una diversa condotta da parte dell'utilizzatore non autorizzato. Occorre infine osservare che il richiamo alle clausole contrattuali, che peraltro non risultano essere state sottoscritte dall'attrice (v. copia priva di sottoscrizione prodotta dalla convenuta), nella parte in cui costituiscono responsabile il richiedente la carta «di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della carta e del PIN, nonché del loro smarrimento o sottrazione» non vale certo a coprire gli usi illeciti o le sottrazioni del PIN conseguenti a malfunzionamenti o fragilità del sistema, che se così fosse ci troveremmo in presenza di un esonero da responsabilità in contrasto con le sopra citate disposizioni.

Non ottemperato agli oneri probatori che il d.lg. n. 11/2010 pone a suo carico, il prestatore del servizio di pagamento «rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione» (art. 11, comma 1, cit.), la cui autorizzazione non costituisce più oggetto di semplice negazione da parte dell'utilizzatore, ma deve ritenersi a tutti gli effetti insussistente. Fatta salva «la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un

momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata» (art. 11, comma 3, cit.). Dimostrazione che, allo stato, non è stata fornita. Va dunque pronunciata condanna della convenuta P.I. S.p.A. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 591,60 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo. In mancanza di prova del maggior danno nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. La condanna alle spese del giudizio segue la sostanziale soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, così decide:

- condanna la P. I. SpA al pagamento in favore di G.A. della somma di € 591,60 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo;
- condanna altresì la P.I. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio in favore di G.A., spese che si liquidano in € 47,28 per anticipazioni non imponibili ed in € 850,00 per compensi professionali oltre a CAP ed IVA come per legge.

Perugia, 10.03.2014

Il Giudice di Pace